

TRIBUNALE CIVILE DI PARMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO CON ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCALMI

Per: **VASAPOLLO TERESA** (C.F. VSPTRS84P45D122Z), nata a Crotone il 5/9/1984, residente a Cutro, Via Franklin n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Natale Alessandro Missineo, codice fiscale MSSNTL70H06M208P, con domicilio digitale presso il difensore il quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni alla p.e.c. natale.missineo@avvlamezia.legalmail.it, giusta procura speciale allegata al presente ricorso, stesa su foglio separato dal quale è stata estratta copia conforme informatica per immagine, che viene depositata con modalità telematica

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, corrente in Roma Viale Trastevere n. 76/A, cod. fisc. 80185250588, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Bologna, Via de' Castagnoli n. 1, cod. fisc. 80062970373,

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI PARMA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parma, cod. fisc. 80008710347,

DIREZIONE DIDATTICA DI VIA FRATELLI BANDIERA, in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Parma, cod. fisc. 92144100341, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bologna, pec ads.bo@mailcert.avvocaturastato.it;

Fatto



La ricorrente, in data 17/6/2024, ai sensi del D.M. n. 89 del 21.5.2024, ha inoltrato, tramite il portale telematico, la domanda di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA di III fascia, profili di assistente amministrativo, di assistente tecnico, di collaboratore scolastico e di operatore scolastico, valide per il triennio 2024/2027 (doc. 1), rappresentando di aver svolto il servizio civile dal 17/2/2004 al 16/2/2005 (v. doc. 2), dopo il conseguimento del titolo di studio ottenuto il 7/7/2003 e non in costanza di nomina (doc. 3).

-La domanda di aggiornamento delle suddette graduatorie veniva istruita e formulata dall' Istituto scolastico in epigrafe, il quale, valutati i titoli allegati alla domanda, attribuiva al ricorrente punti 11,40 per il profilo di assistente amministrativo, punti 10,40 per il profilo di assistente tecnico, punti 10,10 per il profilo di collaboratore scolastico e punti 10,05 per quello di operatore scolastico, senza riconoscerli 6 punti per il servizio svolto ma soltanto 0,60 (doc. 4).

Tale valutazione è illegittima per i seguenti motivi di

Diritto

L'Istituto Scolastico in epigrafe ha redatto le graduatorie in cui risulta inserito il ricorrente applicando l'art. 1) e l'allegato A) del D.M. 89/2024, secondo cui: *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva"*. Ration per cui, secondo le tabelle contenute nel suddetto allegato A), coloro che hanno prestato il servizio di leva o quelli equiparati per legge, durante il rapporto di lavoro,



avranno 6 punti per ogni anno di servizio o 0,50 per ogni mese o frazione superiore a gg. 15, mentre coloro che hanno prestato quei servizi non in costanza di nomina avranno 0,60 punti o 0,05 per ogni mese o frazione superiore a gg. 15.

Ebbene, in base all'art. 485, comma 7, D. Lgs. n. 297/1994, relativo alla valutazione nella scuola dei servizi prestati, anche precedentemente all'assunzione di ruolo, ai fini della carriera, *“il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”*. Per il personale ATA, allo stesso modo, l'art. 569 del medesimo decreto legislativo, rubricato *“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”*, statuisce :1. *Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.* 2. *Il servizio di ruolo prestato nella carriera immediatamente inferiore è riconosciuto, ai fini giuridici ed economici, in ragione della metà.* 3. *Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti.* 4. *I riconoscimenti di servizi già effettuati in applicazione di norme più favorevoli sono fatti salvi e sono cumulati con quelli previsti dal presente articolo, se relativi a periodi precedentemente non riconoscibili.”*

L'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2000, riguardante la *«valutazione del servizio militare - e dunque anche del servizio civile, in forza della menzionata equiparazione - come titolo nei concorsi pubblici»* stabilisce, al comma 1, che *«i periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici»* e, al comma 2, che *«ai fini*



dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».

La Suprema Corte (da ultimo Cass. 15965/2024 e Cass. 8526/ 2024) ha statuito come non sia corretta l'interpretazione secondo cui l'art. 485 del d. lgs. 297/1994 (e l'omologo art. 569) sarebbe applicabile soltanto dopo l'assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l'art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021). La Corte ha in particolare ritenuto, in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi. Si è dunque evidenziato che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., (e quindi anche con l'omologo art. 569 del medesimo D. Lgs. 297/1994) il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente



valutabili, ai fini della carriera, ai fini dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. La Corte ha pertanto affermato che l'art. 2050 riguarda anche le graduatorie ad esaurimento; ha infatti evidenziato che anche le suddette graduatorie, pur non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).

Per tali ragioni si è dunque ritenuto che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343) e nel caso di specie nel D.M. 89/2024. In ragione di questo percorso argomentativo la Corte è pervenuta alla conclusione della necessità di equiparare sotto il profilo del punteggio spettante, la posizione del docente inserito nelle graduatorie (al quale il DM 44/2001 non riconosceva alcun punteggio di anzianità per il servizio di leva) alla posizione del docente chiamato a prestare il servizio di leva durante il rapporto lavorativo (al quale il DM riconosceva il punteggio corrispondente all'intera anzianità maturata durante il militare). Tali principi devono trovare applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad



esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore. La sentenza impugnata, ferme le considerazioni che precedono, ha tuttavia argomentato nel senso della conformità dell'allegato A al decreto ministeriale n. 50 del 3.3.21, relativo alle figure degli ATA, alla normativa primaria surrichiamata. La tabella dispone infatti testualmente "*A. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. B. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni*" e riconosce - in quest'ultimo caso - solo punti 0,60 per ogni anno e per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni punti 0,05 invece che punti 6 per ogni anno e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni come nei servizi prestati in costanza di nomina nei rispettivi profili professionali. Pertanto, per il personale ATA richiesto di prestare il servizio militare in mancanza di un rapporto di lavoro in atto, la tabella riconosce, piuttosto che 6 punti l'anno e 0,50 per ogni mese ulteriore, un punteggio annuale di 0,6, e cioè lo stesso punteggio attribuito alla prestazione eseguita presso qualsiasi altra pubblica amministrazione. Tale previsione non è coerente con la previsione primaria che impone, all'art. 2050 del codice dell'ordinamento militare, la valutazione del servizio militare reso al di fuori del rapporto di lavoro, con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati - genericamente - negli impieghi civili presso enti pubblici.

Invece, secondo la Suprema Corte, la prestazione obbligatoria del servizio militare di leva dev' essere riconosciuta, a fini di anzianità, per gli



ATA, come già riconosciuto dalla Cassazione nella pronunce summenzionate per i docenti, con i medesimi punteggi sia per il personale che rende tale servizio durante il rapporto di impiego scolastico che per il personale inserito nelle graduatorie ad esaurimento (o provinciali o di istituto), determinandosi, altrimenti, una ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni identiche. Il medesimo servizio (di leva) cui il dipendente pubblico in servizio non può sottrarsi - così come non può sottrarsi il personale inserito nella graduatoria ad esaurimento - verrebbe valutato, alla strega della tabella ministeriale summenzionata, 10 volte di meno a seconda del momento in cui la “chiamata” a rendere il servizio militare sia disposta: se il servizio di leva fosse svolto in costanza di rapporto di lavoro, varrebbe 6 punti di anzianità l'anno, e 0.50 per ciascun mese; se il servizio fosse svolto prima che l'aspirante ATA avesse preso servizio presso la scuola, varrebbe invece esclusivamente 0,6 punti l'anno.

Peraltro, non v'è neppure ragione di argomentare che il servizio di leva integrerebbe un servizio reso presso un'amministrazione diversa da quella di appartenenza (rispetto alla quale, parimenti, la disciplina della tabella A prevede il riconoscimento di soli 0,6 punti l'anno) perchè non si tratterebbe di attività resa su base volontaria. L'obbligo di svolgere il servizio militare, nell'interesse della Nazione, a fronte della volontarietà del servizio reso presso altre amministrazioni, legittima un trattamento diverso delle fattispecie in esame. Non è superfluo rilevare che il medesimo servizio di leva richiesto al dipendente in costanza di rapporto di impiego è normativamente già assimilato, ai fini dell'anzianità, proprio al rapporto di impiego presso l'amministrazione scolastica, benchè svolto presso altra amministrazione. D'altronde con sentenza del Consiglio di Stato del 9 gennaio 2023 n. 266 (ma in precedenza anche con altro



pronunciamento, n. 3423/2022), il giudice amministrativo ha per le medesime ragioni annullato il decreto del Ministero dell'Istruzione n. 50 del 3 marzo 2021 (recante la disciplina delle graduatorie di circolo e d'istituto di terza fascia valevoli per il triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24 ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento approvato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 dicembre 2000 n. 430), e dell'Allegato A (tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.) nella parte in cui opera una differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina.

Statuisce il consiglio di Stato nella menzionata pronuncia, in riforma della pronuncia del TAR Benevento che respingeva il ricorso del personale ATA: "...a prescindere dalla considerazione per cui ai fini dell'istituto de quo, alle graduatorie del personale ATA, per quanto non qualificabili come concorsi, deve essere riconosciuta una natura di procedimenti di selezione lato sensu concorsuali, risultando aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro e rientrando così in una interpretazione estensiva della disciplina generale dettata a tal fine dalla legge, come evidenziato in particolare dalla Corte di Cassazione, Sezione lavoro nell'ordinanza n. 5679/2020 citata, deve ritenersi, "in una lettura integrata dei primi due commi dell'art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche (e non solo) i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra quei due commi sarebbe, infatti, testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto), ma anche in contrasto con la



razionalità che è intrinseca nella previsione, coerente, altresì, con il principio di cui all'art. 52 Cost., comma 2, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi". È lungo questa linea interpretativa, in cui l'art. 2050 del C.O.M. si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, D.lgs. 297/1994, che il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1 cit.), in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2 cit.), sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1 cit.). Alla luce delle argomentazioni che precedono, si chiede la disapplicazione dei sopra richiamati decreti ministeriali in quanto contrastanti con la norma primaria.

Parte ricorrente ha pertanto diritto al riconoscimento del punteggio previsto dalla normativa di settore, con attribuzione di "punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni", per lo svolgimento del servizio prestato dopo il conseguimento del titolo di studio previsto per l'accesso alle graduatorie di terza fascia di circolo e di istituto e alla rettifica del minor punteggio attribuitogli, con rideterminazione della posizione del ricorrente nelle graduatorie indicate in premessa.



In considerazione degli innumerevoli precedenti di legittimità e di merito (cfr. ex multis Cass. n. 15965/2024, n. 41894/2021 e Corte di Appello di Roma n. 1658/2024), si chiede la condanna dei resistenti al pagamento delle spese legali.

Ragion per cui, in base a quanto fin qui dedotto, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

RICORRE

all'Ecc.mo Tribunale in epigrafe perché Voglia, previa fissazione dell'udienza di discussione **con trattazione scritta o da remoto** ed emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 415 c.p.c., autorizzando il ricorrente ad integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 151 c.p.c. nei confronti dei controinteressati mediante notifica degli atti di causa sul sito del M.I.M. o in estremo subordine ai sensi dell'art. 150 cpc e accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

-accogliere il ricorso e, per l'effetto:

- accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento di punti 6 per il servizio civile svolto nel periodo indicato in premessa, ai fini della collocazione nelle graduatorie di circolo e di istituto del personale ATA di terza fascia di circolo e di istituto e quindi attribuirgli punti **16,80** (11,40+6-0,60) per il profilo di assistente amministrativo, punti **15,80** (10,40+6-0,60) per il profilo di assistente tecnico, punti **15,50** (10,10+6-0,60) per il profilo di collaboratore scolastico e punti **15,45** (10,05+6-0,60) per il profilo di operatore scolastico o quei diversi punteggi ritenuti corretti;

-per l'effetto condannare il Ministero dell'Istruzione e del Merito e comunque tutti i resistenti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., all'attribuzione dei suddetti punteggi e alla correzione delle graduatorie di



circolo e di istituto per il personale ATA di terza fascia, pubblicati dai resistenti, per i profili suddetti, valide per il triennio 2024/2027;

-in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Il valore del presente procedimento è indeterminabile.

Si allegano:

1. Domanda di aggiornamento delle graduatorie ATA III fascia;
2. Attestato servizio civile;
3. Titolo di studio per l'accesso alle graduatorie - diploma;
4. Graduatorie e schede valutazione titoli profili (AA) (AT) (CS) (OS);
5. Autocertificazione redditi e carta d'identità.

Parma - Lamezia Terme 29/11/2024

Avv. Natale Alessandro Missineo

